



# La previdenza e le pensioni

a cura di Rosario Cutrupia





[www.nursind.it](http://www.nursind.it)

# LA PREVIDENZA E LE PENSIONI

*A cura di Rosario Cutrupia*

*Dipartimento Previdenza e Pensioni  
Gilda degli Insegnanti FGU*

Il nostro **sistema previdenziale** riconosce a tutti i lavoratori il diritto al **trattamento di pensione** al compimento di una determinata età anagrafica (**pensione di vecchiaia**) oppure al possesso di una definita anzianità contributiva (**pensione anticipata** rispetto a quella di vecchiaia).

L'anzianità contributiva è rappresentata dal totale dei periodi coperti da contributi, siano essi obbligatori o volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti.

In materia di previdenza, molte sono state le modifiche normative che si sono succedute negli ultimi trent'anni. In particolare, i requisiti per andare in pensione sono stati aumentati più volte e per quanto riguarda il calcolo dell'**assegno di pensione**, gradualmente si passerà dal **sistema retributivo** a quello **contributivo**.



## ***PENSIONE DI VECCHIAIA E PENSIONE ANTICIPATA***

Allo stato attuale il diritto alla **pensione di vecchiaia** viene raggiunto a **67 anni** d'età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva; nei prossimi anni il limite d'età dovrebbe essere adeguato alla speranza di vita con cadenza biennale.

La pensione **anticipata**, senza limiti di età, si acquisisce con un'anzianità di:

- **41 anni e 10 mesi** per le donne;
- **42 anni e 10 mesi** per gli uomini.

La pensione di **vecchiaia** e la pensione **anticipata** si possono ottenere anche mediante il **cumulo** dei periodi contributivi presenti in due o più gestioni previdenziali dell'INPS; ai fini del diritto, i periodi che si sovrappongono sono valutati una sola volta.

Chi raggiunge l'anzianità per la pensione anticipata, al compimento del 65° anno d'età è soggetto alla cessazione d'ufficio.



## ***PENSIONE QUOTA 100 E PENSIONE CONTRIBUTIVA (OPZIONE DONNA)***

La **“pensione quota 100”** interessa i lavoratori dipendenti che compiono **62 anni di età** e maturano almeno **38 anni di contributi** entro il **31/12/2021**. I 38 anni di contributi si possono ottenere anche mediante il **cumulo**. La “Quota 100” non è stata prorogata per gli anni successivi al 2021, ma il personale che possiede i requisiti e decide di restare in servizio mantiene il diritto di andare in pensione anche negli anni successivi.

La “Quota 100” non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ma soltanto con redditi di lavoro occasionale per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro lordi annui. Tale divieto cessa al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. L’assegno di pensione “Quota 100”, a differenza dell’opzione interamente contributiva, è privo di penalizzazioni o decurtazioni; pertanto, viene calcolato sulla base dei requisiti posseduti.

Con la mancata proroga della “Quota 100” viene a crearsi una disparità di trattamento verso chi matura i requisiti anche pochi giorni dopo il 31/12/2021. Questi lavoratori rischiano di dover attendere oltre cinque anni per ottenere la pensione di vecchiaia o anticipata. Il Governo potrà evitare che tra gli ultimi beneficiari di questa misura ed i primi esclusi, ci sia uno “scalone” di 5-6 anni, adottando nuovi provvedimenti legislativi che offrano un minimo di flessibilità nell’uscita dal lavoro.

Al **personale femminile** è riservata la pensione anticipata definita **“opzione donna”**. Le lavoratrici dipendenti possono andare in pensione a **58 anni d’età** e **35 anni di contributi** entrambi raggiunti alla data del **31/12/2020**. Non è ammesso il **cumulo**: i 35 anni di contributi richiesti devono essere presenti nell’ultima gestione previdenziale (cioè nella Gestione Dipendenti Pubblici). La decisione di optare per questo tipo di pensione deve essere valutata attentamente, perché il calcolo **interamente contributivo** (esteso ai periodi ante 1996) causa una apprezzabile riduzione dell’assegno pensionistico. La decurtazione è minore all’aumentare dell’età, in presenza di una più lenta crescita degli stipendi durante l’intera vita lavorativa e alla minore durata dei periodi ante 1996.



## ***DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO E DI PENSIONE***

Il dipendente che vuole pensionarsi deve presentare domanda:

- **di cessazione** dal servizio alla propria amministrazione, secondo le modalità previste;
- **di pensione** all'INPS (tramite sito web, contact center o patronato) con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data di decorrenza della pensione.

Si tratta dunque di **due domande** diverse: l'una rivolta all'amministrazione, l'altra all'Istituto previdenziale. L'amministrazione comunque è tenuta a fornire al lavoratore ogni supporto e chiarimento per agevolare la procedura. Inoltre, verifica la regolarità delle denunce contributive e nel caso in cui emergano dati mancanti o incompleti, deve effettuare le correzioni e comunicarle all'INPS che accerta il diritto e determina la misura del trattamento pensionistico.



## ***TRATTENIMENTO IN SERVIZIO, PENSIONE E PART-TIME***

Chi raggiunge l'età per la **pensione di vecchiaia** ma non possiede alla stessa data almeno **20 anni di contributi**, può chiedere all'amministrazione il trattenimento in servizio fino al raggiungimento dei 20 anni necessari e comunque non oltre il 71° anno di età (compreso un anno di adeguamenti alla speranza di vita).

Chi raggiunge i requisiti per la **pensione anticipata** ma non ha ancora compiuto i **65 anni d'età**, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale trattamento pensionistico pro-quota (part-time più pensione).



## ***PENSIONE LAVORATORI PRECOCI E APE SOCIALE***

La **pensione anticipata** interessa anche i lavoratori, cosiddetti **precoci**, che hanno raggiunto **almeno 41 anni** di contributi (non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita). Ma devono avere almeno 12 mesi di questi contributi anche discontinui prima dei 19 anni di età. In questo caso è escluso l'utilizzo del cumulo per il raggiungimento dei 41 anni richiesti.

Per accedere a questo tipo di pensione, inoltre, è necessario che il lavoratore si trovi in una specifica **condizione di disagio** o svolga un'attività **usurante e gravosa**. Il pensionato percepisce l'assegno calcolato sulla base dei requisiti posseduti senza subire alcuna riduzione.

La pensione anticipata con 41 anni di contributi è **incompatibile** con altre attività di lavoro subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia o anticipata.

L'**APE sociale** è una misura previdenziale in vigore fino al 31/12/2021 che si può ottenere all'età di **63 anni** e riguarda:

- coloro che si trovano in **condizioni di disagio** e hanno almeno **30 anni di contributi**;
- coloro che svolgono un'attività particolarmente **gravosa** e possiedono almeno **36 anni di contributi**.

Non è ammesso il **cumulo** dei contributi. Per le lavoratrici madri, il requisito contributivo può essere abbassato di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni.

Chi è interessato, prima deve presentare la domanda di **APE sociale** all'INPS. Dopo che l'INPS avrà certificato il diritto, il lavoratore potrà presentare alla propria amministrazione la domanda di cessazione dal servizio.

I destinatari dell'**APE sociale** inizialmente al posto della pensione ricevono per 12 mensilità annue un assegno di **indennità** pari alla rata di pensione maturata ma non maggiore di **1.500** euro lordi. Al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia sarà corrisposto l'assegno di pensione spettante all'atto della cessazione, naturalmente per 13 mensilità.

Il diritto all'**APE sociale** è **compatibile** con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o parasubordinato, con retribuzione che non superi gli 8.000 euro annui oppure con lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro di reddito annuo.



## ***ANZIANITÀ AI FINI PENSIONE***

L'**anzianità contributiva** è rappresentata dal totale dei periodi contributivi, siano essi obbligatori o volontari, riscattati o ricongiunti, oppure figurativi presenti in una o più gestioni previdenziali.

I periodi e i servizi valutabili ai fini della pensione sono di varia natura. Alcuni sono valutabili automaticamente (**ex-se**); in questo caso l'interessato deve soltanto dichiararli perché l'amministrazione li possa prendere in considerazione, senza che egli debba presentare alcuna istanza per il loro riconoscimento. Altri sono valutabili **a domanda** e la valutazione può essere con o senza costi per il richiedente.

Particolari tipi di assenze o posizioni di stato sono valutabili con **contribuzione figurativa** o utili **ex-se**, come il servizio di leva o ad esso equiparato e l'assenza obbligatoria per maternità. In questi casi la contribuzione **teorica** (non effettiva) è utile sia per ottenere il diritto a pensione quanto per il calcolo dell'assegno.

Le tipologie di valutazione dei periodi, a domanda dell'interessato, sono: il **computo**, il **riscatto**, la **ricongiunzione**, la **totalizzazione**, il **cumulo**.



## ***CALCOLO DELL'ASSEGNO PENSIONISTICO***

Il criterio di calcolo del trattamento economico cambia a seconda dell'**anzianità contributiva** posseduta.

Per chi può contare su **almeno 18 anni** di contributi al **31 dicembre 1995** si applica il metodo **retributivo** per l'anzianità posseduta fino al **31/12/2011** e quello **contributivo** per i periodi successivi.

Per chi ha **meno di 18 anni** di contributi al 31/12/1995, il calcolo **retributivo** è applicato per l'anzianità maturata al **31/12/1995** e quello **contributivo** per l'anzianità maturata dopo tale data.

La somma delle quote costituisce la **pensione annua lorda**.

Il calcolo **retributivo** prende in considerazione la durata dei periodi (fino al 31/12/1995 o fino al 31/12/2011, a seconda dell'anzianità raggiunta al 31/12/1995) e le retribuzioni annue pensionabili, senza considerare l'età anagrafica.

Il calcolo **contributivo** dipende dal **montante** (cioè alla somma dei contributi accantonati e rivalutati) ma anche dall'**età** del pensionato. Al montante viene applicato il **coefficiente di trasformazione**. Il valore del **coefficiente** aumenta al crescere dell'età: più è giovane il pensionato, più è basso il coefficiente che trasforma il montante in assegno di pensione; poiché a una minore età corrisponde una speranza di vita maggiore

Perciò, a parità di **montante** la pensione dipende soltanto **dall'età**. Per dare un'idea di quanto influisca l'età anagrafica, alla differenza di **un anno** di età corrisponde una differenza del **2,7-3,3 per cento** della quota di pensione. Quindi, il calcolo contributivo **“premia”** chi rimane al lavoro più a lungo.

Questo criterio è meno vantaggioso di quello **retributivo**. Infatti, volendo confrontare le percentuali di **rendimento** corrispondenti a un anno di anzianità, si hanno i seguenti valori:

- con il calcolo **retributivo**, il **2,04-2,33 per cento** della retribuzione pensionabile degli ultimi anni;
- con il calcolo **contributivo**, la percentuale varia dall'**1,49%** (a 60 anni di età) al **2,05%** (a 70 anni).

Per chi si pensiona in anticipo, con il calcolo **misto** (retributivo-contributivo) l'assegno non subisce alcuna riduzione; sarà comunque inferiore rispetto a quello che maturerebbe all'età della pensione di vecchiaia. Cosa alquanto ovvia. Infatti, anticipando il pensionamento oltre a non versare ulteriori contributi il pensionato è più giovane (e il coefficiente di trasformazione è minore) e percepisce l'assegno per un tempo più lungo.

Con il calcolo **interamente contributivo** anche per i periodi ante 1996 (è questo il caso dell'opzione donna) l'assegno subisce una significativa riduzione rispetto a quello che si otterrebbe grazie al sistema misto.

Tuttavia, può sembrare strano, ma in talune circostanze il calcolo interamente contributivo potrebbe essere più

favorevole. Infatti, per il lavoratore che ha avuto retribuzioni decrescenti per lunghi periodi e cessa di lavorare a un'età piuttosto avanzata (sui 65-67 anni), il calcolo interamente contributivo dell'assegno potrebbe addirittura risultare più favorevole rispetto al calcolo misto.



## *IL RISCATTO*

Il **riscatto** ai fini pensionistici consente al lavoratore la valutazione di periodi e servizi non coperti da contribuzione. Mentre la copertura **figurativa** (servizio militare, astensione obbligatoria per maternità, ecc.) è gratuita, in generale il **riscatto** prevede il versamento della somma necessaria a coprire l'incremento di pensione che deriva dal riscatto stesso.

Si possono riscattare i periodi di formazione professionale, studi universitari, specializzazione e ricerca per la loro durata legale. Il riscatto può riguardare l'intero periodo o solo parte di esso ma anche due o più corsi. Sono riscattabili, inoltre, fino a un massimo di tre anni periodi non coperti da contributi purché successivi al 31/12/1996 (per esempio: aspettative per motivi di famiglia o di studio, part-time, inattività). Non si possono riscattare i periodi "fuori corso" e quelli già coperti da contribuzione anche se in altri regimi previdenziali.

I periodi riscattati fanno aumentare l'importo della pensione e, in alcuni casi, è possibile anticipare il pensionamento. Il costo del riscatto varia a seconda del criterio di calcolo della pensione, quindi, dipende dall'arco temporale in cui si collocano i periodi da riscattare.

Per quanto riguarda i servizi prestati nei Paesi dell'Unione europea e della Svizzera si applica l'istituto della totalizzazione. I servizi svolti in Paesi diversi da questi possono essere riscattati esclusivamente con onere a carico dell'interessato.

## ***IL RISCATTO ORDINARIO***


Per i periodi che si collocano fino al 31/12/1995, l'onere di riscatto consiste nel versamento di una somma, definita tecnicamente **riserva matematica**; somma corrispondente all'aumento della futura pensione. Il meccanismo di calcolo, piuttosto complesso, dipende da questi fattori: l'età e il sesso, l'anzianità contributiva e la retribuzione pensionabile del richiedente alla data della domanda. Più bassa è la retribuzione e più giovane l'età del richiedente, meno si paga.

Il calcolo del riscatto per i periodi successivi al 31/12/1995 è più semplice. Il costo viene determinato applicando alla retribuzione pensionabile l'aliquota contributiva del 33%. Il costo è tanto minore quanto prima si chiede il riscatto, ipotizzando che al passare del tempo la retribuzione continui a crescere.

Il riscatto può essere pagato in unica soluzione ovvero fino a un massimo di dieci anni (120 rate mensili) senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Le somme versate sono deducibili dal reddito imponibile.

Senza dubbio il riscatto è **conveniente** se permette di raggiungere prima la pensione anticipata o di maturare i 20 anni di contributi necessari per ottenere la pensione di vecchiaia. È consigliato anche se consente di acquisire 18 anni di contributi al 31/12/1995 ottenendo così il calcolo della pensione con il sistema retributivo fino al 31/12/2011 (più vantaggioso del calcolo contributivo).

Il riscatto risulta **poco conveniente** se serve soltanto a fare aumentare, con il calcolo contributivo, l'importo dell'assegno pensionistico.



## ***IL RISCATTO AGEVOLATO***

In via sperimentale per il triennio 2019-2021, è possibile riscattare periodi non coperti da contributi con un costo **agevolato**. Il riscatto agevolato si affianca a quello **ordinario** consentendo di pagare una somma minore. In particolare interessa coloro che sono privi di contributi al 31 dicembre 1995 avendo iniziato a lavorare dopo questa data. Anche chi possiede periodi contributivi antecedenti al 1996 può chiedere al riscatto agevolato optando, però, per il calcolo **interamente contributivo** della pensione anche per i periodi ante 1996.

Possono essere riscattati, in tutto o in parte, studi universitari e "vuoti" contributivi, nella misura massima di cinque anni anche non continuativi. L'**onere** di riscatto è calcolato sul minimo retributivo fissato dall'INPS; quindi, è meno costoso del riscatto ordinario che invece prende come riferimento l'ultima retribuzione del richiedente.

Anche in questo caso l'onere può essere pagato in 120 rate mensili senza interessi. Inoltre, il 50% del costo si può detrarre dall'imposta lorda (IRPEF), come **credito d'imposta**.



## ***LA RICONGIUNZIONE***

La **ricongiunzione** consente di unire in una sola cassa dell'INPS tutti i contributi che il lavoratore possiede presso diverse gestioni per ottenere un'unica pensione. I periodi coincidenti, ossia contemporanei, sono valutati una sola volta.

Coloro che, a seguito della soppressione del loro ente previdenziale, sono transitati alla Gestione INPS dei dipendenti pubblici possono richiedere la ricongiunzione **gratuita**.

La ricongiunzione **onerosa** consente di ricongiungere, ai fini di ottenere un unico trattamento di pensione, tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti nell'Ago (assicurazione generale obbligatoria), in altre forme esclusive (Stato, Enti Locali, etc.) o presso enti previdenziali dei liberi professionisti.


Per i periodi ricongiungibili, prima viene calcolato il **contributo** secondo i criteri del **riscatto ordinario**. Poi, al contributo di riscatto viene detratto l'ammontare dei contributi trasferiti dalla precedente cassa. La **differenza** ottenuta rappresenta l'onere di ricongiunzione: il 50% di tale differenza rimane a carico del lavoratore. Quindi minore è l'ammontare dei contributi trasferiti, più elevate sono l'età, l'anzianità e la retribuzione alla data della domanda, maggiore sarà l'onere da versare.

Nel caso di ricongiunzione da casse professionali l'interessato dovrà versare il 100% della differenza.

## *IL CUMULO GRATUITO*

In alternativa alla ricongiunzione onerosa o alla totalizzazione si può chiedere il **cumulo** che consente di unire **gratuitamente** i contributi maturati in due o più gestioni previdenziali per ottenere la pensione di vecchiaia e quasi tutte quelle anticipate.

Il cumulo in molti casi rappresenta il metodo più conveniente per unificare i contributi maturati presso casse previdenziali diverse. Il calcolo dell'assegno avviene pro quota, cioè in rapporto ai diversi periodi di iscrizione mantenendo le regole di calcolo previste da ciascuna gestione. Il pensionato riceve dall'INPS un'unica pensione. Per i dipendenti pubblici, però, il cumulo influisce negativamente sui termini di pagamento dell'indennità di buonuscita. In generale, infatti, i termini per il pagamento del TFS-TFR decorrono dalla data della cessazione di servizio; mentre per chi utilizza il cumulo i termini decorrono dal raggiungimento dell'età d'accesso alla pensione di vecchiaia.



## ***LA TOTALIZZAZIONE DELLE CASSE NAZIONALI***

La **totalizzazione** è alternativa alla ricongiunzione e al cumulo. Il lavoratore che non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni previdenziali presso le quali ha versato contributi, può chiedere che tutti i periodi (quelli coincidenti sono valutati una sola volta) siano unificati per ottenere l'accesso alla pensione sia di vecchiaia che anticipata.

In questo caso i contributi non vengono realmente riuniti, ma restano dove sono stati versati. Ciascuna cassa previdenziale liquida la quota di sua competenza con il metodo **contributivo**, che unita alle altre quote forma un'unica pensione. Nonostante non sia richiesto il pagamento di contributi, con la totalizzazione viene applicato il calcolo contributivo dell'intera pensione; perciò è meno favorevole del cumulo che invece prevede il calcolo misto (retributivo-contributivo).

La totalizzazione, però, a differenza del cumulo non prevede la dilatazione dei termini di pagamento del TFS per i dipendenti pubblici.



## ***LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI ESTERI***

Il dipendente che ha svolto lavoro nel settore privato nei paesi dell'Unione europea può incrementare l'anzianità contributiva, mediante la valutazione dei periodi coperti dall'assicurazione previdenziale estera per acquisire il diritto al trattamento pensionistico in Italia.

Con la **totalizzazione** dei periodi esteri e nazionali l'assegno viene calcolato pro-quota: ogni gestione (anche quelle dei Paesi interessati) liquiderà la quota di pensione secondo le proprie regole.

La totalizzazione può essere richiesta prima ma anche dopo il pensionamento, qualora i periodi assicurativi esteri non fossero determinanti per l'accesso al pensionamento.



## ***TERMINI DI PAGAMENTO DELLA BUONUSCITA (TFS-TFR)***

Per la pensione di **vecchiaia** i termini di pagamento dell'indennità di buonuscita sono i seguenti:

- prima rata, fino a 50.000 euro lordi, 12 mesi dopo la cessazione ed entro i 3 mesi successivi;
- seconda rata, fino a 50.000 euro lordi, dopo altri 12 mesi;
- eventuale terza rata, se il TFS/TFR totale supera i 100.000 euro, dopo ulteriori 12 mesi.

Per la pensione **anticipata** e l'**opzione contributiva** invece la prima rata viene pagata dopo 24 mesi.

Per "Quota 100", cumulo e APE sociale i termini di pagamento dell'indennità di buonuscita (TFS o TFR) sono **congelati** fino a quando il pensionato non avrà raggiunto i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o avrebbe raggiunto l'anzianità per la pensione anticipata (requisiti Fornero).

Tutti i pensionati possono chiedere subito un anticipo bancario garantito dal TFS-TFR fino a 45.000 euro, beneficiando di un credito d'imposta per gli interessi pagati. Fino ad una data somma l'aliquota IRPEF viene ridotta dell'1,5%, per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione, e del 3,0% per quelle corrisposte decorsi 24 mesi.

## PENSIONE COMPLEMENTARE E FONDO PERSEO SIRIO

Con le attuali norme in materia previdenziale i futuri pensionati rispetto al loro ultimo stipendio percepiranno molto meno di quanto percepisce chi è andato in pensione con le vecchie regole, quelle in vigore fino al 2011. Se consideriamo l'ipotesi di un dipendente pubblico che va in pensione a 67 anni d'età e 38 di contributi, egli percepisce una pensione mensile netta di 1.670-1.730 euro; importo che corrisponde all'**86-89 per cento** del suo ultimo stipendio netto di 1.950 euro.

A parità di requisiti questa percentuale, denominata **tasso di sostituzione** (sostituzione dello stipendio con la pensione), gradualmente diminuisce; perché diminuiscono i periodi ante 1996 (quelli calcolati con il metodo retributivo) e contemporaneamente aumentano quelli calcolati con il metodo contributivo, meno favorevole.

Secondo tutte le stime e le proiezioni fatte sull'andamento delle future pensioni, coloro che andranno in pensione nel 2030 con gli stessi requisiti dell'ipotesi precedente, percepiranno la pensione nella misura del **67-70 per cento** dell'ultimo stipendio, il **62-65 per cento** nel 2035. Pertanto, per molti lavoratori la sola pensione pubblica non sarà più sufficiente a garantire un tenore di vita simile a quello goduto durante l'attività lavorativa.

Per questo alla **previdenza pubblica** è stata affiancata la **previdenza complementare** allo scopo di integrare l'as-

segno della pensione obbligatoria. La previdenza complementare rappresenta quindi una scelta necessaria per coloro che, quando finiranno di lavorare, non vorranno subire un peggioramento del proprio tenore di vita.

Ci sono due categorie di **fondi previdenziali: aperti e chiusi**.

I fondi pensione chiusi o negoziali (FPN) sono legati al contratto collettivo di lavoro del settore. Il lavoratore dipendente, se vi aderisce, riceve il contributo del datore di lavoro. I fondi pensione aperti (**FPA**) sono invece destinati a tutti: lavoratori dipendenti e autonomi. Poi ci sono i piani individuali pensionistici (**PIP**): un tipo di **assicurazione** con finalità pensionistiche che tutti possono sottoscrivere.

La COVIP (organo di vigilanza sui fondi pensione), con l'obiettivo di fornire una completa e trasparente informazione sulla previdenza complementare, periodicamente pubblica i rendimenti di tutti i fondi pensione.

Nella "Nota informativa" dei fondi pensione scrive inoltre: *"I rendimenti sono soggetti ad ampie oscillazioni; per questo è necessario valutarli in un'ottica di lungo periodo. I rendimenti realizzati nel passato NON sono indicativi dei rendimenti futuri: se una linea di investimento ha conseguito risultati molto positivi in un determinato arco temporale, non vi è la certezza che negli anni a venire essa continuerà a risultare ugualmente profittevole (e viceversa).*

*Particolare attenzione va inoltre dedicata ai costi, tendenzialmente stabili nel tempo, in quanto essi hanno un'incidenza rilevante*

*sull'ammontare della prestazione finale: su un periodo di partecipazione di 35 anni, un minor costo annuo dell'1 per cento si traduce in una prestazione finale più alta del 18-20 per cento.”*

La COVIP ha più volte osservato che sul lungo periodo, differenze anche piccole nei costi producono un impatto rilevante sulle prestazioni erogate dal fondo. La loro conoscenza è necessaria per valutare, seppur con una certa approssimazione, la scelta del fondo al quale aderire.

Dai dati pubblicati, si osserva che i **FPN** sono la forma pensionistica più conveniente, con un onere medio di gestione intorno agli 11 euro all'anno. mentre l'adesione a un **FPA** costa 37 euro e i **PIP** presentano costi più elevati a causa delle spese per il collocamento dei prodotti finanziari.



## ***IL FONDO NEGOZIALE PERSEO SIRIO***

Il **Fondo Perseo Sirio** è un fondo pensionistico al quale possono aderire i dipendenti della Pubblica Amministrazione, della Sanità e di altri Enti. Non possono aderire a tale fondo i dipendenti dei Comparti Scuola perché per questi è stato istituito un fondo differente, il Fondo Scuola Espero che è gestito con le stesse regole.

Il Fondo nasce dall'unificazione di due fondi distinti in passato, ossia **Perseo** e **Sirio**. Il suo scopo principale è quello di dare agli aderenti la possibilità ai lavoratori di costruirsi una pensione complementare per integrare il previsto abbassamento della pensione pubblica. È un fondo pensionistico negoziale senza fini di lucro che ha origine attraverso un accordo contrattuale, in cui le associazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro svolgono un ruolo fondamentale.

Iscriversi al **Fondo** è una scelta volontaria; chi aderisce diventa a tutti gli effetti un associato e partecipa alla vita del Fondo.

Infatti, tutti gli aderenti:

- eleggono i propri rappresentanti negli organismi del Fondo;
- scelgono gli amministratori.

Ogni lavoratore iscritto ha un proprio conto individuale dove confluiscono i contributi versati e i rendimenti derivanti da operazioni finanziarie; ma non si tratta di un prodotto del mercato finanziario. Tutto il patrimonio del

Fondo viene ripartito nelle posizioni individuali dei singoli aderenti.

Per aumentarne il rendimento le somme versate sono investite in strumenti finanziari da gestori professionali che vengono scelti direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

La trasparenza nella gestione del Fondo oltre che essere un obbligo di legge è un obbligo morale e materiale che i componenti gli organismi del Fondo devono rispettare.

L'adesione al Fondo si effettua con questa semplice procedura:

- Scaricare e compilare il modulo di adesione, disponibile nel sito [www.fondoperseosirio.it](http://www.fondoperseosirio.it);
- Firmare e consegnare il modulo all'amministrazione che dovrà successivamente compilare la propria parte;
- Inviare il modulo completo tramite PEC al seguente indirizzo: [adesioni@pec.perseosirio.it](mailto:adesioni@pec.perseosirio.it) oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Fondo Perseo Sirio – Via Scialoja, 3 – 00196 Roma.



## ***VERSAMENTI NEL CONTO PERSONALE***

Il finanziamento di Perseo Sirio, come per gli altri fondi pensione del settore pubblico, avviene mediante una contribuzione **reale** e una contribuzione **figurativa**.

**La contribuzione reale**, a partire dalla data di adesione, è la seguente:

- dal contributo del datore di lavoro, 1% della retribuzione lorda;
- dal contributo obbligatorio del lavoratore, 1% della retribuzione lorda;
- dal contributo volontario del lavoratore (in aggiunta a quello obbligatorio);
- dai rendimenti conseguiti con l'investimento dei contributi sui mercati finanziari.

La **contribuzione figurativa**, è costituita da un conto dove viene accantonato il TFR maturato dopo l'adesione, che l'INPS al termine del rapporto di lavoro conferirà al Fondo insieme ai rendimenti.

La misura di questa contribuzione è:

- il 6,91% della retribuzione annua (cioè il 100% del TFR) per i lavoratori in regime TFS (assunti nel settore pubblico successivamente al 31/12/2000);
- il 2,00% della retribuzione annua (cioè il 28,94% del TFR) per i lavoratori in regime TFR (già in servizio alla data del 31/12/2000);

- un contributo aggiuntivo pari all'1,50% della retribuzione utile ai fini TFS, destinato solo ai lavoratori già in servizio alla data del 31/12/2000.



## ***LA SCELTA TRA DUE COMPARTI***

**Perseo Sirio** offre ai suoi aderenti la possibilità di scegliere tra due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento:

- il Comparto **Garantito**, caratterizzato dalla garanzia di restituzione del capitale;
- il Comparto **Bilanciato**, con profilo di rischio medio-basso è leggermente più dinamico del precedente.

All'atto dell'adesione, l'associato sceglie il comparto in cui fare confluire i versamenti.

Egli successivamente può chiedere di:

- variare la percentuale di contribuzione e/o il comparto (una volta l'anno);
- sospendere la contribuzione anche temporaneamente. In questo caso la sospende anche l'amministrazione;
- trasferire, in casi specifici, ad altro fondo pensionistico quanto maturato in Perseo Sirio.



## ***TASSAZIONE E DEDUCIBILITÀ FISCALE, COSTI DI GESTIONE***

Sono deducibili dal reddito imponibile i contributi versati entro il **limite di 5.164,57** euro all'anno. L'agevolazione quindi fa diminuire l'imposta che si paga in base al reddito. Tali somme riguardano i contributi del lavoratore e del datore di lavoro, è esclusa la quota del TFR.

Rispetto al 26% normalmente applicato ai rendimenti finanziari, i **rendimenti** ottenuti dai fondi pensione sono tassati al 20%; per alcune tipologie di titoli pubblici l'aliquota scende al 12,50%.

Sulle prestazioni del Fondo (**pensione complementare e capitale**) sono previste delle agevolazioni fiscali. L'aliquota applicata è del 15%; per ogni anno di adesione successivo al 15° l'aliquota decresce di 0,3 punti percentuali annui, fino a ridursi al 9%. Per i dipendenti pubblici, tenuto conto della retribuzione, l'aliquota media sul TFR varia dal 23% al 38%.

I costi di gestione dei Fondi negoziali sono notevolmente più bassi dei Fondi cosiddetti Aperti e dei PIP (piani individuali pensionistici). I costi a carico degli associati riguardano esclusivamente le spese effettivamente sostenute per la gestione finanziaria e una piccola quota associativa.

## LE PRESTAZIONI DEL FONDO

Il Fondo Perseo Sirio prevede due modalità di prelievo del montante presente nel proprio conto personale.

### ***ANTICIPAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO***

L'iscritto può richiedere l'anticipazione delle somme versate e i rendimenti ottenuti soltanto se sono trascorsi almeno 8 anni di iscrizione al Fondo nei seguenti casi:

- per acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé, per i figli o per il coniuge in regime di comunione dei beni;
- per sostenere spese sanitarie come terapie ed interventi straordinari per sé, i figli o il coniuge fiscalmente a carico;
- per spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione.

L'anticipazione può riguardare l'intera posizione accumulata (contributi del lavoratore e del datore di lavoro, rendimenti) o una sua parte. Sono escluse dall'anticipazione le contribuzioni figurative accantonate presso l'INPS.



## ***PRESTAZIONI PER CESSATA ATTIVITÀ E DOPO IL PENSIONAMENTO***

L'iscritto che cessa l'attività lavorativa per le seguenti cause può richiedere il riscatto dell'intero montante accumulato:

- inabilità permanente, mobilità, esuberi, inoccupazione oltre i 48 mesi e per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti;
- scadenza del contratto, dimissioni, licenziamento e altre cause dipendenti dalla volontà delle parti.
- decesso dell'associato.

In caso di decesso prima del suo pensionamento la posizione maturata nel Fondo viene riscattata dal coniuge, o, in sua mancanza, dai figli o, in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico del l'iscritto. Se mancano questi soggetti l'iscritto può designare un beneficiario. Qualora mancassero beneficiari la posizione resta acquisita al Fondo.

Al momento del pensionamento, l'iscritto può scegliere la restituzione del **montante finale** tra le seguenti opzioni:

- trasformazione dell'intero montante in rendita (pensione complementare a quella obbligatoria);
- il 50% del montante in capitale e il 50% in rendita;
- il 100% del montante in capitale, se la rendita è inferiore all'assegno sociale INPS.

L'aderente che non ha raggiunto il diritto alla pensione pubblica ha la facoltà di chiedere che la prestazione sia

erogata, in tutto o in parte, in forma di **RITA** (*Rendita Integrativa Temporanea Anticipata*) nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa non oltre 5 anni prima dell'età prevista per la pensione di vecchiaia;
- possesso di 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza;
- partecipazione di almeno 5 anni a forme pensionistiche complementari.

Tale Prestazione è tassata con aliquota agevolata del 15%

**Per maggiori informazioni si può contattare direttamente il Fondo Perseo Sirio**

telefono +39 06 85304484 Numero verde 800 99 4545  
(solo rete fissa)

sito web: [www.fondoperseosirio.it](http://www.fondoperseosirio.it)

e-mail: [info@perseosirio.it](mailto:info@perseosirio.it)



## UN IPOTETICO CONFRONTO

I lavoratori dipendenti hanno diritto al pagamento del TFR (pari al 6,91% della retribuzione) che si rivaluta su base annuale dell'1,5% più il 75% dell'inflazione (indice IPCA). Negli anni 2010-2019 la rivalutazione media è stata del **2,15% annuo**.

Nel caso di un docente che volesse aderire a Espero, prima consideriamo solo il TFR.

Con la rivalutazione del 2,15% (uguale a quella del periodo 2010-2019), fra 20 anni il suo valore in termini percentuali sarà uguale al **170,4%** della retribuzione annua utile ai fini del TFR.

Se il docente invece aderisce al Fondo Espero, versa un contributo minimo dell'1,00% e riceve un contributo dell'1% dall'amministrazione. In questa prima ipotesi consideriamo solo il TFR e il contributo dell'1,00% che versa l'amministrazione e supponiamo che nei prossimi 20 anni i rendimenti medi saranno dello **0,80%** al netto delle spese. Questo valore è sottostimato perché più basso di quello del periodo 2010-2019 quando il tasso medio è stato l'1,40% per il comparto Garanzia e il 4,05% per il comparto Crescita. Con il tasso dell'**0,80%** il valore del montante finale sarebbe uguale a quello precedente, precisamente il **170,8%** della retribuzione annua utile ai fini del TFR.

Ora, consideriamo anche il contributo dell'1% versato dal lavoratore e un rendimento medio dell'**1,40%**, uguale a quello del comparto Garanzia ottenuto nel periodo

2010-2019. Dopo 20 anni si avrebbe un montante complessivo del **204,0%** della retribuzione annua utile ai fini del TFR. Valore che comprende il costo effettivo a carico del lavoratore che è uguale al 14,0% (0,70% per 20 anni) al netto dello sgravio IRPEF.

In questa ipotesi, con l'adesione a Espero il vantaggio reale corrisponderebbe a  $204,0\% - 14,0\% - 170,4\% =$  **19,6%** della retribuzione annua utile ai fini del TFR.

Possiamo concludere ribadendo che gli elementi da tenere in considerazione per effettuare una scelta consapevole sono numerosi: possibili maggiori rendimenti, rischio diversificato dell'investimento, tassazione favorevole, maggiori opportunità di ottenere le somme in anticipo. I timori di perdere parte del TFR con l'adesione a un FPN sono ingiustificati. Il vantaggio di aderire a Perseo Sirio o ad altro fondo pensione sarà più o meno consistente poiché dipenderà dalle oscillazioni dei rendimenti e dai contributi che il lavoratore verserà ma egli non subirà perdite.

